

**NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE DAL 1° GENNAIO 2013**

Al fine di recepire il contenuto della **direttiva 2010/45/UE**, la L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) introduce **NUMEROSE NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE (in termini di modalità di emissione e contenuto delle stesse), APPLICABILI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE A PARTIRE DALL'1.1.2013.**

ATTENZIONE: Occorre tenerci altresì presente che si è tutt'ora in attesa di chiarimenti operativi da parte dell'Agenzia delle Entrate poiché le novità arrecano non poche problematiche di tipo anche squisitamente pratico.

- ✓ **NUMERAZIONE DELLE FATTURE:** il nuovo art. 21, lett. b) del comma 2, DPR 633/72, dispone che la **fattura deve contenere un "numero progressivo che la identifichi in modo univoco"**.
Al fine di ottemperare alla nuova richiesta sembrerebbe non più sufficiente ripartire, di anno in anno, di nuovo con la numerazione poiché, in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, la numerazione progressiva e univoca può essere realizzata alternativamente come segue:
 - ▶ con numerazione progressiva, senza azzeramento all'inizio di ciascun anno solare, con la conseguenza che, già a partire dal 1° gennaio 2013, la numerazione seguirà quella dell'ultimo documento emesso nel 2012, procedendo così senza soluzione di continuità (cioè all'infinito);
 - ▶ con numerazione progressiva e azzeramento all'inizio di ciascun anno solare, in tale caso però, dovendo la numerazione essere anche univoca, sarà necessario **affiancare al numero della fattura l'anno di emissione della stessa**. Così, ad esempio, la prima fattura emessa avrà il n. 1/2013, la seconda 2/2013 e così via. E' possibile comunque invertire, sempre ad esempio, l'anno con il numero (es. n.2013/1, 2013/2).
- ✓ **OPERAZIONI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PASSIVI COMUNITARI:** per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia, **l'obbligo di fatturazione** (finora limitato alle prestazioni di servizi "generiche", ad esempio le consulenze) è **esteso alla generalità delle operazioni**. Pertanto, **per tutte le prestazioni di servizi** (ad eccezione delle operazioni esenti di cui all'art. 10 co. 1 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del dpr 633/72) e **le cessioni di beni** effettuate nei confronti di **soggetti passivi debitori d'imposta in altro stato comunitario**, il cedente o prestatore di servizi nazionale **dovrà emettere fattura con l'annotazione "INVERSIONE CONTABILE"**.
- ✓ **OPERAZIONI EXTRA-UE:** per tutte le operazioni che si considerano effettuate al di fuori della comunità europea, il cedente o prestatore di servizi nazionale **dovrà emettere fattura**, con l'annotazione **"OPERAZIONE NON SOGGETTA"**.

ATTENZIONE: Ricordiamo altresì che le operazioni sopra descritte, non rilevanti territorialmente, pur concorrendo alla **formazione del volume d'affari annuo** del cedente o prestatore di servizi **non generano plafond per l'acquisto di beni e servizi senza applicazione dell'IVA.**

Ricordiamo altresì che, stante il carattere contenutistico delle novità in commento si renderà necessario contattare il produttore di software incaricato per il relativo aggiornamento nonché, eventualmente rivedere le procedure di emissione delle fatture adottate.



- ✓ **NEL CONTENUTO DELLA FATTURA DIVENTA OBBLIGATORIO INDICARE:**
- ⇒ **IL NUMERO DI PARTITA IVA DEL CLIENTE NAZIONALE** (che in precedenza veniva generalmente indicato solo ai fini commerciali, pur non essendovi un obbligo di legge);
 - ⇒ **IL NUMERO DI PARTITA IVA ATTRIBUITO DA UN ALTRO STATO UE AL CLIENTE**, nel caso in cui il cliente sia stabilito in un altro Stato membro della comunità europea;
 - ⇒ **IL CODICE FISCALE DEL CLIENTE NAZIONALE**, se non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione.
- ✓ **LA FATTURA EMessa PER LE SEGUENTI OPERAZIONI DOVRÀ CONTENERE UNA SPECIFICA ANNOTAZIONE:**
- ⇒ per **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altro Stato UE**, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura con la dicitura "**INVERSIONE CONTABILE**";
 - ⇒ per **le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale** deve essere riportata la dicitura "**OPERAZIONE NON SOGGETTA**";
 - ⇒ per **le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate, i servizi internazionali (di cui all'art. 9 del DPR 633/72)** deve essere riportata la dicitura "**OPERAZIONE NON IMPONIBILE**";
 - ⇒ per **le operazioni esenti** (escluse le operazioni relative alle lotterie di cui al n. 6) dell'art. 10 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura "**OPERAZIONE ESENTE**";
 - ⇒ per **le operazioni soggette al regime del margine** deve essere riportata, **a seconda dei casi**, la dicitura "**REGIME DEL MARGINE – BENI USATI**", "**REGIME DEL MARGINE – OGGETTI D'ARTE**", "**REGIME DEL MARGINE – OGGETTI DA ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE**", "**REGIME DEL MARGINE – AGENZIE DI VIAGGIO**".
 - ⇒ Le **fatture emesse** dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in "**reverse charge**" (es. **contratti di subappalto nel settore edile nei confronti dei costruttori o ristrutturazioni di immobili, cessioni di fabbricati strumentali, cessioni di cellulari e PC**) devono contenere l'annotazione "**INVERSIONE CONTABILE**".
 - ⇒ Le **autofatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in regime di "reverse charge"** devono recare la dicitura "**AUTOFATTURAZIONE**".

ATTENZIONE: Ricordiamo che, stante il carattere contenutistico delle novità in commento si renderà necessario contattare il produttore di software incaricato per il relativo aggiornamento nonché, eventualmente rivedere le procedure di emissione delle fatture adottate.

- ✓ **MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI SI CONSIDERANO EFFETTUATI NEL MOMENTO DI INIZIO DEL TRASPORTO O DELLA SPEDIZIONE AL CESSIONARIO** (o a terzi per suo conto). **Gli acquisti intracomunitari si considerano, pertanto, effettuati nello stesso momento delle corrispondenti cessioni.**



Se la **fattura** relativa a una cessione intracomunitaria è **emessa prima dell'inizio del trasporto o della spedizione**, l'operazione si considera **effettuata alla data della fattura**, mentre **NON ASSUME PIÙ RILEVANZA IL PAGAMENTO ANTICIPATO, IN TUTTO O IN PARTE, DEL CORRISPETTIVO. E' stato, inoltre, previsto che le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo di tempo superiore ad un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese.**

- ✓ **INTEGRAZIONE DELLE FATTURE:** l'obbligo di integrazione delle fatture, da parte del cessionario o committente nazionale, è esteso a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri della comunità europea.
- ✓ **FATTURA CUMULATIVA:** è stata estesa anche alle prestazioni di servizi la possibilità di emettere un'unica fattura (emessa entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni) per le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto.
- ✓ **TERMINI PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA:** entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa:
 - ⇒ la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili;
 - ⇒ la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia;
 - ⇒ l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori della UE.

PER GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI, IL CESSIONARIO, IN CASO DI MANCATO RICEVIMENTO DELLA RELATIVA FATTURA entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere l'autofattura entro il **giorno 15 del terzo mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione stessa.

- ✓ **FATTURA SEMPLIFICATA:** è prevista la possibilità di emettere la fattura c.d. "semplificata" per tutte le operazioni di ammontare non superiore a 100,00 euro e per le note di variazione di cui all'art. 26 del dpr 633/72. tra le principali indicazioni che devono essere contenute sulla fattura "semplificata" vi sono:
 - ⇒ data di emissione e numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
 - ⇒ descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
 - ⇒ ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
 - ⇒ ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, numero di partita IVA del cedente o prestatore di servizi e del cessionario o committente. In alternativa, se il cessionario o committente è stabilito **nel territorio nazionale**, è sufficiente il solo **codice fiscale** o il numero di **partita IVA**, mentre se in un **altro Stato UE**, è sufficiente il solo **numero di partita IVA** attribuito da tale Stato.

Un apposito decreto ministeriale potrebbe elevare il limite per l'emissione della fattura semplificata fino a 400,00 euro, ovvero consentirne l'emissione senza limite di importo per le operazioni effettuate in specifici settori o da specifiche tipologie di soggetti.



ATTENZIONE: LA FATTURA SEMPLIFICATA NON PUÒ ESSERE EMESSA per le cessioni intracomunitarie e per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all'art. 10 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell'imposta in altro Stato UE.

- ✓ **FATTURA ELETTRONICA:** le nuove disposizioni definiscono le caratteristiche che deve possedere la fattura in formato elettronico e le condizioni per la sua emissione:
- ⇒ la fattura elettronica è equiparata alla fattura cartacea;
 - ⇒ il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'**accettazione da parte del destinatario**;
 - ⇒ la fattura elettronica si considera **emessa al momento della trasmissione** o della messa a disposizione del cessionario o committente;
 - ⇒ il soggetto passivo ha l'obbligo di garantire l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione;
 - ⇒ l'autenticità dell'origine e dell'integrità del contenuto, oltre che dall'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente e dai sistemi EDI (*Electronic Data Interchange*) di trasmissione elettronica dei dati, può essere garantita da **sistemi di controllo di gestione** in grado di assicurare un collegamento affidabile tra la fattura elettronica e l'operazione ad essa riferibile.

Le **fatture elettroniche** devono essere conservate in modalità elettronica. Le **fatture cartacee** e le fatture **create in modo elettronico** possono essere conservate elettronicamente.